



# COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

Provincia di Teramo

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 36**

**Oggetto:** ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016.

**DEL 29/04/2016**

L'anno *DUEMILASEDICI* , addì *VENTINOVE* , del mese di *APRILE* , alle ore *14:50* nella Sala Consiliare del Municipio.

In corso di seduta di prima convocazione , in ordinaria e pubblica, partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, prima di passare alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
DI MARCO ROBERTO	X	
DI MARCO GIANCARLO	X	
DI GIANCAMILLO MASSIMO	X	
MARIANO STEFANO	X	
DI PASQUALE CORRADO	X	
FRANCIA AMELIDE	X	
PETRUCCI GIOVANNI	X	
COLANTONI GIANLUCA		X
PANETTA ROMEO	X	
IANNI ANDREA	X	
BONFINI FABIO	X	
POSSENTI PIERGIORGIO	X	
DI PIETRO ENZO	X	

Assegnati n. 13

Presenti n. 12

In carica 13

Assenti n. 1

Risulta altresì:

ARDIZZI VALENTINA	Presente	Assente
		X

assessore esterno, il quale può partecipare alla seduta senza diritto di voto.

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare.

Svolge le funzioni di Presidente il Sig. **DI MARCO ROBERTO** nella qualità di Sindaco

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario **Dr. DI GIAMBERARDINO CARLA**.

Risulta presente in aula il consigliere Colantoni.

Presenti n. 13.

Relaziona l'assessore MARIANO.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF

sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;*

Atteso che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale all'IRPEF:

- consentono di salvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;
- devono essere sfruttati prevedendo n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 20/07/2012 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si modificava, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 28/06/2011), prevedendo, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, le seguenti aliquote dell'addizionale comunale IRPEF:

<b>Scaglioni di reddito complessivo</b>	<b>Aliquota addizionale comunale IRPEF</b>
Fino a € 15.000	0,30

Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,40
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,60
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,70
Oltre € 75.000	0,80

Dando atto, altresì, che:

- a) le aliquote flessibili dell'addizionale comunale all'IRPEF si intendevano applicabili in maniera progressiva in funzione degli scaglioni di reddito sopra indicati, e non piuttosto come aliquota unica individuata in relazione all'ammontare del reddito complessivo IRPEF dichiarato dal contribuente;
- b) l'esenzione operava come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

Visto lo schema del Bilancio di Previsione predisposto dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2016 con proprio atto n. 56 del 22.4.2016;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2016-2018, di poter **confermare** l'addizionale comunale IRPEF come di seguito riportato:

- aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 7 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,30
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,40
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,60
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,70
Oltre € 75.000	0,80

- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 13.000,00 euro;

Dato atto che:

- a) le aliquote flessibili dell'addizionale comunale all'IRPEF si confermano applicabili in maniera progressiva in funzione degli scaglioni di reddito sopra indicati, e non piuttosto come aliquota unica individuata in relazione all'ammontare del reddito complessivo IRPEF dichiarato dal contribuente;
- b) l'esenzione è intesa come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente

sulla parte eccedente tale limite;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 120.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote e delle esenzioni di cui sopra;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs.

28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamati:

l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;

il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 da parte degli enti locali;

il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 con il quale è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Sentiti gli interventi dei sottoindicati Consiglieri:

- **POSSENTI:** sottolinea la convergenza politica delle scelte tributarie e tariffarie effettuate da questa Amministrazione, rispetto alla precedente Amministrazione. Dichiara l'astensione, non perché non condivide i tributi applicati, ma perché ritiene che si possa fare altro, e si riserva di poter meglio effettuare delle precisazioni successivamente;

Con n. 9 voti favorevoli, n. 1 contrario (Di Pietro) e n. 3 astenuti (Possenti, Ianni e Bonfini), espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. DI CONFERMARE, per l'anno 2016, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF secondo quanto disciplinato nel Regolamento vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16. in data 20/07/2012, esecutivo a norma di legge, come di seguito specificato:

- aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 7 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

<b>Scaglioni di reddito complessivo</b>	<b>Aliquota addizionale comunale IRPEF</b>
---	--

Fino a € 15.000	0,30
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,40
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,60
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,70
Oltre € 75.000	0,80

- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 13.000,00 euro;
2. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni previsti.
  3. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 13.000,00.  
I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.
  4. Di quantificare presuntivamente in € 120.000,00 il gettito derivante dall'addizionale comunale all'IRPEF e dalle esenzioni stabilite come sopra specificato.
  5. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.
  6. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it), individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti: n. 9 voti favorevoli, n. 1 contrario (Di Pietro) e n. 3 astenuti (Possenti, Ianni e Bonfini), espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**VISTA LA PROPOSTA 283**  
**SONO STATI ESPRESSE I SEGUENTI PARERI**

ART.49 - COMMA 1 - D.LGS. N.267/2000

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

VISTO: Si esprime, in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** dell'atto il seguente parere:

**FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Isola del Gran Sasso, li **26/04/2016**

F.to

MARANO SILVANA

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

VISTO: Si esprime, in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** dell'atto il seguente parere:

**FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Isola del Gran Sasso, li **26/04/2016**


F.to

MARANO SILVANA

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to DI GIAMBERARDINO CARLA



**IL PRESIDENTE**

F.to DI MARCO ROBERTO

---

Della suesata deliberazione, ai sensi dell'art. 124 dcl D.L.vo 18.8.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal : **11/05/2016**

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**

F.to

---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
senza reclamo;

- è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ (Art. 134 - \_\_\_\_ comma - D.L.vo n. 267/2000).

Isola del Gran Sasso, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to

---

***E' copia conforme all'originale esistente agli atti di questo Ufficio costituito da n. \_\_\_\_\_ pagine,***

***oltre la presente, e da n. \_\_\_\_\_ allegati.***

Isola del Gran Sasso, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**